



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRESUPPOSTI DELL'OBBLIGO DICHIARATIVO TARI NEL CASO
DI CESSAZIONE DI UTENZE E OCCUPAZIONE**

- Sentenza del 18/02/2025, n. 2/148 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
- Pres. Castaldi
- Rel. Castaldi

Composizione

TRIBUTI LOCALI – TARSU – TIA – TARI - TARES – DENUNCIA

TARI – Immobile – Presupposti impositivi - Cessazione – Obbligo dichiarativo
- Sussistenza.

Massima

In materia di tributi locali, il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa sui rifiuti (TARI) determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione al Comune di inizio occupazione, detenzione o possesso di locali o aree imponibili, dichiarazione valevole anche per gli anni successivi se gli elementi applicativi del tributo rimangono invariati, laddove, in caso di mutamento delle condizioni - quali sgombero o interruzione delle utenze -, i titolari sono tenuti a presentare al Comune la dichiarazione su apposito modello entro il termine di legge, a fronte del potere/dovere dell'ente di effettuare eventuali controlli sulla sopravvenuta non debenza della tassa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo impositivo relativamente ad un immobile il cui uso commerciale da parte del conduttore era cessato e che era, conseguentemente, rimasto vuoto, valorizzando il dovere di collaborazione e lealtà che impone al contribuente di dichiarare il mutamento delle condizioni, salvo che risulti - anche *aliunde* - la



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

conoscenza/conoscibilità, in capo all'ente locale, dell'inutilizzo di fatto dell'immobile).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 5

Conformità

- Sez. 5, n. 9051 del 30/03/2023

- Sez. 5. n. 4602 del 28/02/2018

Anno pubb.

- 2025